

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° SBIO/

(pratica **VDS058_19**)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: verifica di significatività del reimpianto di pioppeti sui mappali 19-20, Fg. 29 del comune censuario di Cordenons.

Comune: Cordenons.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24 agosto 2018 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. for. Luciano Sulli;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza, presentata dalla sig.ra Cozzarin Claudia in data 30.08.2019, assunta a prot. n. 61114 del 30.08.2019, unitamente ad un progetto tecnico firmato dal Dott. Agr. Tramontin Osvaldo e ad una marca da bollo da 16,00 euro per il presente Decreto che verrà detenuta in originale, debitamente annullata, presso lo scrivente Servizio (identificativo 01181088516673);

Vista la nota integrativa pervenuta in data 23.09.2019 ed assunta a prot. n. 66846-A del 23.09.2019;

Constatato che l'area interessata dagli impianti arborei specializzati in oggetto risulta interna alla ZSC IT3310010 "Risorgive del Vinchiaruzzo" e prossima all'habitat Natura 2000 di interesse prioritario "Foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" cod. 91E0 e all'habitat "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche- Batrachion*" cod. 3260;

Vista la relazione istruttoria con la quale si determina in maniera oggettiva che è improbabile si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) obbligo di certificazione PEFC dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
- b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionate da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree";
- c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza in particolare sulle seguenti specie: *Osmodea eremita* (coleottero), *Lycaena dispar* (farfalla), *Caenonympha oedippus* (farfalla), *Callimorpha quadripunctaria* (farfalla);
- d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare in particolare l'influenza sulle seguenti specie: *Helix pomatia* (mollusco), *Austropotamobius pallipes* (crostaceo), *Bombina variegata* (anfibia), *Rana latastei* (anfibia), *Triturus cristatus* (anfibia), *Emys orbicularis* (tartaruga);
- e) obbligo del mantenimento di una fascia tampone della larghezza minima di 5 metri tra i pioppeti e gli habitat Natura 2000 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche- Batrachion*" cod. 3260 e "Foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" cod. 91E0 per proteggere gli habitat di interesse comunitario. Essa può essere inerbita o boscata. La fascia tampone inerbita deve essere preferibilmente sfalcata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio; sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti, dissecanti e anche di fertilizzanti. In alternativa, la fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive costituite da essenze autoctone mesoigrofile (per esempio salice/viburno);
- f) divieto di ripulitura delle sponde dei corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rii di risorgiva, olle), salvo interventi straordinari connessi a ragioni di pubblica sicurezza, laddove essi attraversino boschi umidi con presenza di arbusteti a *Salix cinerea* e habitat di interesse comunitario (ad esempio 91E0*) al fine di evitare l'influenza in particolare sulle seguenti specie: *Pernis ptilorhynchus* (Falco pecchiaiolo), *Circus cyaneus* (Albanella reale), *Circus pygargus* (Albanella minore), *Ixobrychus minutus* (Tarabusino);
- g) divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario soprattutto per quanto concerne la gestione dell'habitat cod. 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche- Batrachion*" in particolare per la protezione delle seguenti specie: *Circus cyaneus* (Albanella reale), *Circus pygargus* (Albanella minore), *Alcedo atthis* (Martin pescatore).

Ritenuto pertanto che non sia necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si possa procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

DECRETA

L'intervento "Opere di reimpianto pioppeto sui mappali 19 e 20, Fg. 29 del comune censuario di Cordenons (PN)", non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 IT3310010 "Risorgive del Vinchiaruzzo", tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nel progetto allegato all'istanza presentata dalla sig.ra Cozzarin Claudia, pervenuta con nota prot. n. 61114 dd. 30.08.2019, e le ulteriori seguenti condizioni:

- a) obbligo di certificazione PEFC dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
- b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionate da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree";
- c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza in particolare sulle seguenti specie: *Osmoderma eremita* (coleottero), *Lycaena dispar* (farfalla), *Caenonympha oedipus* (farfalla), *Callimorpha quadripunctaria* (farfalla);
- d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare in particolare l'influenza sulle seguenti specie: *Helix pomatia* (mollusco), *Austropotamobius pallipes* (crostaceo), *Bombina variegata* (anfibia), *Rana latastei* (anfibia), *Triturus carnifex* (anfibia), *Emys orbicularis* (tartaruga);
- e) obbligo del mantenimento di una fascia tampone della larghezza minima di 5 metri tra i pioppeti e gli habitat Natura 2000 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*" cod. 3260 e "Foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" cod. 91E0 per proteggere gli habitat di interesse comunitario. Essa può essere inerbita o boscata. La fascia tampone inerbita deve essere preferibilmente sfalcata dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio; sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti, dissecanti e anche di fertilizzanti. In alternativa, la fascia tampone può essere costituita da siepi arboree o arbustive costituite da essenze autoctone mesoigrofile (per esempio salice/viburno);
- f) divieto di ripulitura delle sponde dei corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rii di risorgiva, olle), salvo interventi straordinari connessi a ragioni di pubblica sicurezza, laddove essi attraversino boschi umidi con presenza di arbusteti a *Salix cinerea* e habitat di interesse comunitario (ad esempio 91E0*) al fine di evitare l'influenza in particolare sulle seguenti specie: *Pernis apivorus* (Falco pecchiaiolo), *Circus cyaneus* (Albanella reale), *Circus pygargus* (Albanella minore), *Ixobrychus minutus* (Tarabusino);
- g) divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario soprattutto per quanto concerne la gestione dell'habitat cod. 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*" in particolare per la protezione delle seguenti specie: *Circus cyaneus* (Albanella reale), *Circus pygargus* (Albanella minore), *Alcedo atthis* (Martin pescatore).

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014, al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Dott. For. Luciano Sulli -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005